

AGEVOLAZIONI

Le novità della Legge di Bilancio 2020 a sostegno della genitorialità

di Angelo Ginex

La **L. 160/2019** (c.d. **Legge di Bilancio** per il triennio **2020-2022**), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, ha introdotto importanti **agevolazioni fiscali**, tra le quali assumono particolare rilievo quelle in materia di c.d. “**bonus famiglia**”.

In particolare, con l'[**articolo 1, comma 340**](#) è stato **rifinanziato** l'assegno di natalità (il c.d. **bonus bebè**), per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, con la precisazione, però, che per questi ultimi esso è corrisposto **esclusivamente fino al compimento del primo anno di età** ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Al fine di incentivare la natalità, il *bonus* bebè è diventato una misura di sostegno universale, in quanto a partire dal 1° gennaio 2020 potrà essere richiesto **senza limiti di reddito**, essendo stato eliminato il requisito Isee previsto dalla precedente Legge di Bilancio.

Difatti, fino allo scorso anno il **modello Isee** non doveva superare i 25.000 euro, mentre, a partire dall'anno in corso, esso servirà esclusivamente a **calcolare l'importo riconosciuto**, con la conseguenza che **l'assegno di natalità sarà rivolto a tutte le famiglie**.

L'importo dell'assegno annuo, non più selettivo ma ad **accesso universale**, attualmente viene modulato come segue:

- **1.920 euro**, se il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'Isee minorenni **non superiore a 7.000 euro annui**;
- **1.440 euro**, se il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'Isee **minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro**;
- **960 euro**, se il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'Isee **minorenni superiore a 40.000 euro**;
- in caso di **figlio successivo al primo**, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è **aumentato del 20%**.

Con la Legge di Bilancio 2020 è stato inoltre mantenuto, o meglio **potenziato**, anche il c.d. **bonus asilo nido**.

Come noto, tale misura, anch'essa rientrante tra gli aiuti alle famiglie, è diretta a supportare i genitori nel **pagamento della retta** per la frequenza da parte dei propri figli di **asili nido pubblici o privati**.

In particolare, i [**commi 343 e 344 dell'articolo 1**](#) prevedono che, a decorrere dal 2020, tale **bonus** sarà così rimodulato:

- **1.500 euro** per i nuclei familiari con **Isee minorenne superiore a 40.000 euro**;
- **2.500 euro** per i nuclei familiari con un **Isee minorenne da 25.001 euro a 40.000 euro** (raggiungendo l'importo di 2.500 euro).

Sempre in tema di agevolazioni fiscali per la famiglia, si segnalano le **detrazioni per studio e pratica della musica**, espressamente previste ai successivi [**commi 346 e 347**](#).

In particolare, è stata introdotta all'**articolo 15, comma 1, Tuir**, la nuova [**lettera e-ter**](#), con cui è prevista la **detrazione**, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2021, di un **importo pari al 19% delle spese**, per un importo non superiore ad euro 1.000, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore ad euro 36.000 per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a **conservatori di musica**, a istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute, a scuole di musica iscritte nei registri regionali, nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciute da una P.A., per lo studio e la pratica della musica.

Rimanendo in ambito familiare, con specifico riferimento ai **minori privi del sostegno della famiglia**, l'[**articolo 1, comma 34**](#) ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2020, anche i suddetti minori, per i quali specifiche misure siano state adottate dall'autorità giudiziaria, sono considerati **esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria nazionale**.

Ancora, con l'[**articolo 1, commi 357 e 358**](#) è stata rifinanziata nel limite di spesa di 160 milioni di euro la c.d. **card cultura** per i diciottenni, utilizzabile per l'acquisto di determinati prodotti culturali.

Da ultimo, per mera completezza di informazione, si segnala che, nell'ambito delle misure riguardanti la famiglia, con l'[**articolo 1, comma 342**](#) è stato **prorogato** anche per il 2020 il **congedo obbligatorio di paternità**, elevando la durata a **7 giorni**, rispetto ai precedenti 5.

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)